

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. 92.

**Modificazioni delle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39,  
23 agosto 1979, n. 59 e 16 maggio 1980, n. 59.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge:

**Art. 1**

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59, per la presentazione dei progetti esecutivi è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 è aggiunto il seguente:

« La Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a concedere proroghe al termine previsto dal terzo comma del presente articolo nel caso di ritardata concessione da parte dell'Istituto mutuante del finanziamento necessario all'esecuzione dell'opera ».

**Art. 3**

Il termine di 120 giorni, previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 59, è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**

L'importo di L. 1.000 milioni relativo alla strada provinciale n. 45 « di Bonavicina » in provincia di Verona, contenuto nell'elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59, è rettificato in L. 100 milioni.

## Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 novembre 1980

Bernini